IUS&LAW
Solo qui, da sempre, l'originale metodo compositivo.
SMS solidale
NUMERO VERDE 800 977 976
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 15.00-19.00
EX ACTIS
prove scritte senza codici commentati

COMMENTI ESAME 2015 - PARERE DI DIRITTO CIVILE

Parere n.1

Tizio coniugato e con due figli è deceduto *ab intestato* il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire Tizio aveva però effettuato due valide donazioni in denaro: la prima di 250 mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015.
L'altro figlio Mevio, che subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.

Commento

La vicenda che Mevio espone al suo difensore impone l'esame combinato di alcune disposizioni del codice civile in materia successoria.
Mevio è indubbiamente un legittimario (cioè un soggetto a cui la legge riserva una quota di eredità) ai sensi dell'art 536 c.c., non è totalmente pretermesso poiché il *de cuius* non ha disposto di tutto il suo patrimonio e si trova in una situazione successoria in cui deve confrontarsi con un solo fratello e, a quanto pare di capire, senza nessun altro legittimario concorrente.
Ne discende che rispetto all'asse ereditario (che le notizie dallo stesso fornite permettono di ricostruire in 400 mila euro) la quota di riserva destinata a lui ed al fratello ai sensi dell'art. 537 secondo comma c.c. è pari ai 2/3 dell'intero asse e, quindi, il restante terzo costituisce la quota disponibile del *de cuius*.
Quest'ultimo pare avere usufruito della possibilità di gestire la suddetta quota disponibile attraverso le due donazioni menzionate dalla traccia, con la precisazione che la donazione in favore di Caio (fratello di Mevio) è stata disposta con la espressa dispensa dalla collazione.
Tale ultima scelta del donante (poi *de cuius*) comporta che ai sensi dell'art. 737 secondo comma c.c. il figlio donatario sia esentato dal dover conferire agli altri coeredi quanto ricevuto, nei limiti però della quota disponibile, la cui determinazione diventa, pertanto, elemento decisivo.
A conti fatti, la donazione fatta all'amico Sempronio (non coerede) parrebbe corrispondere all'importo potenzialmente riducibile ai sensi dell'art. 555 c.c. che, come noto, consente la riduzione delle donazioni fino alla concorrenza della quota di disponibile, con l'avvertenza che si procede dalla più recente con andamento a ritroso nel tempo ai sensi dell'art. 559 c.c.
L'analisi delle suddette norme non pare però sufficiente a soddisfare le richieste di Mevio che ha intenzione di agire per porre rimedio alla situazione: occorre, perciò, valutare anche quale possa essere l'azione esercitabile.
Indubbiamente, l'azione che potrebbe essere intrapresa coincide con l'azione di riduzione disciplinata dall'art. 557 c.c., ma con i presupposti richiesti dall'art. 564 c.c. che, tra le altre

IUS&LAW
Solo qui, da sempre, l'originale metodo compositivo.
SMS solidale
NUMERO VERDE 800 977 976
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 15.00-19.00
EX ACTIS
prove scritte senza codici commentati

previsioni, impone al legittimario che voglia agire anche nei confronti di donatari non coeredi di avere accettato con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 484 c.c.
Non di meno in questo ultimo ambito l'art. 485 c.c. consente di usufruire di tale particolare modalità di accettazione anche all'erede che pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo inizi l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione.
Al momento in cui si rivolge al legale Mevio è un erede puro e semplice non totalmente pretermesso che potrebbe agire ai sensi degli artt. 555 e 564 c.c. nei confronti del solo coerede, ma nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente che, tuttavia, non è aggredibile per non avere il legittimario accettato con beneficio di inventario.
L'integrazione della quota di legittima pertanto, in questo caso non potrebbe avvenire se non tenendo conto dell'eccedenza disponibile ricevuta dal coerede legittimario contro cui è verrebbe proposta l'azione, detratto il valore della donazione effettuata in favore del donatario non coerede. (Cass. 22632/2013).
Tenuto conto di quanto indicato dalla traccia, pare tuttavia che l'entità della somma della donazione fatta a Caio (euro 250.000), grazie anche alla dispensa dalla collazione, sia capiente sia della quota di legittima, sia della quota di disponibile (che sommano poco più di 260.000 euro); non vi sarebbe quindi eccedenza di quota disponibile in capo allo stesso Caio e, quindi, l'azione eventualmente promossa in tal senso non porterebbe alcun giovamento a Mevio.
Qualora si voglia ipotizzare la sopravvivenza del coniuge di Tizio, l'ammontare complessivo tra la quota legittima e la quota disponibile in capo a Caio ammonterebbe ad euro 200.000, con un eccedenza disponibile di quanto disposto in suo favore di euro 50.000. Poiché tuttavia si dovrebbe primariamente detrarre dall'eccedenza disponibile la donazione al non coerede, residuerebbe un saldo negativo che renderebbe infruttuosa l'azione di riduzione.
Ciò però non toglie del tutto le speranze a Mevio, poiché, ad un attento esame dei fatti indicati dalla traccia, si desume come egli si rivolga al legale ampiamente entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione e quindi, quando può ancora esercitare il diritto all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ai sensi del combinato disposto degli artt. 484 e 485 c.c.
In tal caso, acquisendo la nuova qualità, verrebbe a cadere nei suoi confronti il limite sopra illustrato di cui all'art. 564 c.c. primo comma c.c. e potrebbe agire per la riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c. cominciando da quella effettuata in favore del non coerede, trattandosi della più recente.
Sotto il profilo economico la donazione in questione appare infatti capiente per soddisfare la reintegrazione della quota legittima di Mevio; la donazione ammonta infatti ad euro 60.000, a fronte di una quota di legittima di Mevio lesa per poco più di 40.000 euro, senza considerare la sopravvivenza del coniuge, ovvero di 10.000 euro ipotizzando il coniuge quale legittimario.

Parere n.2
(Traccia già assegnata al corso Ius&law come prova n. 15 A nell'anno 2014)

Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula.
In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.

Commento

La traccia fa chiaro riferimento ad una clausola contrattuale nota come "clausola *claims made*". Come noto, si definisce tale la clausola, largamente praticata nei contratti di assicurazione della responsabilità professionale, che garantisce all'assicurato la copertura assicurativa in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro lo stesso assicurato nel periodo di validità-efficacia della polizza, pur se il comportamento illecito da cui deriva la responsabilità si sia verificato prima della stipulazione del contratto e al contrario manca la copertura se la richiesta di risarcimento dei danni sia avanzata per la prima volta successivamente alla scadenza del contratto di assicurazioni anche quando riguardi comportamenti illeciti avvenuti nella vigenza temporale del contratto.
Vi è quindi un possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data.
La validità di questo tipo di pattuizioni è stata messa in discussione (soprattutto dalla giurisprudenza di merito) in relazione alle caratteristiche peculiari dei contratti aleatori, tra i quali rientra anche il contratto di assicurazione.

IUS&LAW
Solo qui, da sempre, l'originale metodo compositivo.
SMS solidale
NUMERO VERDE 800 977 976
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 15.00-19.00
EX ACTIS
prove scritte senza codici commentati

In particolare, è stato rilevato che l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro ed incerto e non un evento già verificatosi prima della conclusione del contratto, principio questo che si desumerebbe dal termine "accaduto" utilizzato nel primo comma dell'art. 1917 c.c.
Sarebbe pertanto inefficace tale clausola sulla base del presupposto che l'alea è elemento essenziale del contratto di assicurazione, la cui mancanza determina la nullità del contratto medesimo, a norma dell'articolo 1895 c.c.
Sennonché, è stato osservato che non si tratterebbe di inesistenza del rischio, perché in realtà un'alea esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente oggetto i comportamenti colposi del professionista.
In tali casi, infatti, l'alea non riguarda i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi, considerando, altresì, che non è detto che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni.
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. 2872/2015 e Cass. 3622/14) è quindi efficace la clausola *claims made* se la domanda risarcitoria è stata proposta contro l'assicurato in corso di validità della polizza e non risulta che questi fosse consapevole, alla data di sottoscrizione del contratto, degli illeciti commessi, né dell'intenzione del cliente di agire in responsabilità nei suoi confronti. Diversamente l'assicuratore potrebbe opporre la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti disciplinati dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
È stato evidenziato anche che trattasi di clausole predisposte dallo stesso assicuratore, nelle condizioni generali di contratto; pertanto è da ritenere che, nella parte in cui prevedono effetti vantaggiosi per l'assicurato, siano frutto di scelte meditate e consapevoli, nonché di un'attenta valutazione dei rischi e della remunerativitá del corrispettivo convenuto come premio, pur in relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore. Trattasi poi di clausole che, nei casi simili a quello in esame, sono favorevoli per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 1932 ed in ogni caso la stessa norma ritiene inderogabili i commi terzo e quarto dell'articolo 1917 c.c., ma non il primo comma in cui è richiamato appunto il termine "accaduto". La clausola *claims made* delineerebbe pertanto un contratto di assicurazione atipico, legittimo là dove si occupi, come si è appena spiegato, di disciplinare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c.
Alla luce di quanto detto, sembra che nel caso del signor Tizio non vi siano elementi per ritenere nulla la clausola del contratto e quindi si può concludere per l'operatività della copertura assicurativa in suo favore.